

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

582° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag.	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	19
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	21
11 ^a - Lavoro	»	30
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	38

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	41
---	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	43
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione Speciale
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

indi del Presidente della 2^a Commissione

CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio 2005.

Il presidente BUCCIERO interviene in discussione generale, prospettando preliminarmente l'opportunità di apportare, in fase emendativa, talune modifiche migliorative al testo normativo in esame.

In primo luogo va rilevato che la dizione «con il ministero o l'assistenza di un avvocato», citata all'articolo 1, comma 1, nonché all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 337, risulta incongrua e poco chiara.

Parimenti la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, relativa al curatore speciale del minore, suscita talune perplessità per quel che concerne i profili attinenti alla gratuità dell'incarico

espletato dal curatore stesso. È infatti opportuno che il curatore speciale del minore sia scelto fra gli avvocati esperti della materia minorile e conseguentemente si potrebbe ipotizzare che presso i consigli dell'ordine vengano predisposti due elenchi distinti, uno dei difensori d'ufficio del minore, e l'altro dei curatori. È prevedibile che qualora si adottasse un tale modulo, gli avvocati con esperienza nella materia minorile verrebbero iscritti ad entrambi i sopracitati elenchi; solo in tal caso potrebbe essere giustificabile una gratuità dell'incarico di curatore, in quanto la stessa potrebbe comunque essere bilanciata dall'onerosità dell'incarico di difensore d'ufficio.

Riguardo all'articolo 2, l'oratore manifesta la propria contrarietà rispetto alla facoltà, prevista al comma 1, capoverso articolo 336, di proporre il ricorso anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a far redigere processo verbale. Tale disciplina non si concilia pienamente col ruolo di terzietà del presidente del tribunale minorile, in quanto nel caso di specie allo stesso è attribuito il compito di impostare l'atto introduttivo del giudizio. Riguardo a tale aspetto potrebbe essere opportuno eliminare del tutto tale fattispecie – ossia il ricorso attraverso processo verbale – o anche attribuire la facoltà di ricevere verbalmente il ricorso al pubblico ministero.

Non è condivisibile – prosegue l'oratore – la disposizione che prefigura la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi urgenti anche anteriormente alla proposizione del ricorso, atteso che la stessa non risulta pienamente compatibile con i principi del giusto processo.

Relativamente all'articolo 3 si osserva che la fattispecie inerente alle persone che hanno «rapporti significativi» con il minore risulta oscura e vaga, e suscettibile pertanto di determinare dubbi e conseguenti contenziosi in fase interpretativa.

Nello stesso capoverso articolo 336 si prevede che il presidente del tribunale nomini ai controinteressati un difensore d'ufficio qualora gli stessi, pur non avendo provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, si siano tuttavia costituiti. In relazione a tale ultimo profilo si osserva che nel caso di specie il richiamo alla fattispecie procedurale della costituzione in giudizio risulta non corretta dal punto di vista tecnico-giuridico.

In riferimento all'articolo 4 capoverso 337-ter – prosegue l'oratore – risulta non condivisibile la disposizione che prevede, nel collegio che decide in ordine ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti provvisori, la presenza del giudice che li ha pronunciati.

Anche la facoltà del giudice di procedere d'ufficio nella ricerca delle prove – prevista nel capoverso da ultimo citato – risulta incongrua e suscettibile di sminuire la facoltà delle parti di produrre in giudizio prova contraria.

La possibilità attribuita al giudice di vietare la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo e non rilevanti ai fini della decisione – contemplata al capoverso 337-ter – risulta non condivisibile, atteso che

gli elementi non rilevanti ai fini decisionali andrebbero del tutto espunti dal processo.

Riguardo al capoverso 337-*quater* dell'articolo 4, si osserva che la soglia anagrafica di dodici anni prevista nell'ambito dello stesso potrebbe essere opportunamente ridotta, fissandola a dieci anni.

Risulta infine inadeguata la disposizione, contenuta nel capoverso 337-*quinquies*, la quale dispone che la parte sottoscriva personalmente il ricorso in appello.

Il senatore PELLICINI (*AN*) chiede un chiarimento in ordine alla configurabilità concreta delle situazioni di urgenza nelle quali è attribuita al presidente del tribunale la facoltà di adottare provvedimenti esecutivi anche anteriormente alla proposizione del ricorso.

Il relatore CENTARO (*FI*) chiarisce brevemente che i provvedimenti in questione potrebbero attenersi ad esempio alle situazioni di decadenza dalla patria potestà.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), intervenendo in discussione generale, manifesta la sua condivisione per le finalità perseguite dall'iniziativa in titolo che colma vuoti normativi, dando attuazione al diritto di difesa dei minori anche con riferimento a quanto previsto nella Convenzione europea di Strasburgo, ratificata dall'Italia nel 2003. Se da un lato è indispensabile ed è attesa da tempo una riforma che renda compiuto ed effettivo il diritto di difesa del minore, di contro l'articolato in esame necessita di essere attentamente valutato in alcune delle sue scelte tecniche, apparendogli sin d'ora evidente la necessità di introdurre alcuni correttivi. Ad esempio, con riferimento alla disciplina della nomina del difensore d'ufficio, andrebbe meglio precisata la relativa procedura in modo da assicurare l'autonomia e la specifica professionalità dell'avvocato chiamato alla difesa; aspetto questo di particolare rilievo trattandosi di una attività professionale svolta nei confronti di soggetti meritevoli di particolare tutela in ragione dell'età. Occorre poi verificare se l'articolato dia in effetti attuazione ai principi costituzionali del giusto processo e preannuncia sin d'ora un'attività emendativa diretta a migliorare il testo sia pure nell'ottica della sua rapida approvazione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) manifesta perplessità con riferimento alla scelta di intervenire sul codice civile inserendovi disposizioni di carattere processuale, in contrasto quindi con la natura del primo. È pur vero che il codice civile già conosce al suo interno norme di diritto processuale – come ad esempio alcune disposizioni in materia di diritto di famiglia – ma si tratta pur sempre di norme che, per contenuto e numero, non inficiano il carattere delle norme del codice civile. Non altrettanto può dirsi invece con riferimento all'intervento in esame che può definirsi una mini sezione recante norme processuali.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la 2^a Commissione, in sede di replica, ritiene meritevole di approfondimento la proposta per cui il difensore d'ufficio del minore debba essere in possesso di esperienza e competenza specifica. In tal senso si potrebbe ipotizzare una maggiore precisazione dell'espressione «specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'ordine», contenuta nel nuovo articolo 337 del codice civile, nel senso di disporre, ad esempio, che in esso siano iscritti soltanto difensori con particolari requisiti di esperienza e professionalità.

Sulla proposta in esame seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO (*AN*) – il quale ritiene che la proposta presuppone l'esistenza di percorsi di formazione specialistica legalmente predefiniti al fine di evitare che la stessa si traduca nella sua concreta attuazione in un meccanismo autoreferenziale – e del senatore CALLEGARO (*UDC*) – che parimenti esprime perplessità sulla proposta stante la difficoltà di definire con criteri obiettivi i requisiti di professionalità da richiedere.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la 2^a Commissione, riprendendo la sua replica, con riferimento all'articolo 1, ritiene preferibile il testo originario del disegno di legge a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare esprime perplessità in relazione al contenuto dell'avviso che non contiene soltanto le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, contrariamente a quanto la formulazione della disposizione lascerebbe intendere. Ritiene quindi condivisibili le perplessità espresse dal senatore Bucciero a proposito dell'utilizzo dell'espressione «ministero e assistenza dell'avvocato». Ritiene meritevoli di approfondimento le norme riguardanti il curatore speciale che potrebbe essere delineato in misura più puntuale. Riferendosi al primo comma del nuovo articolo 336, condivide le perplessità sollevate circa la possibilità di ricorrere anche verbalmente dinanzi al presidente del tribunale, ritenendo preferibile una diversa soluzione quale potrebbe essere quella del ricorso verbale al pubblico ministero. In ogni caso ritiene utile una riflessione sull'aspetto considerato. Quanto poi ai provvedimenti urgenti emessi prima della proposizione del ricorso, mancherebbe la previsione di un termine entro il quale instaurare il giudizio diretto alla convalida, a pena di decadenza della misura. In proposito non ritiene che le disposizioni in esame possano ritenersi contrarie ai principi del giusto processo in considerazione del controllo successivo che verrebbe operato in sede di convalida. Condivide inoltre le perplessità sollevate con riferimento alla legittimazione ad agire ed in particolare a quella passiva. L'ampia platea dei soggetti indicati nel secondo comma del nuovo articolo 337 non sembra infatti corrispondere all'interesse del minore, a differenza, ad esempio, di quanto avviene in altri procedimenti, come ad esempio quello finalizzato all'adozione.

Con riguardo alla previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 337-ter, relativamente all'acquisizione d'ufficio nella ricerca delle prove, andrebbe meglio precisata la disposizione che consente al giudice di allontanare le parti ammesse quando, in relazione all'oggetto della

prova o alla personalità del soggetto da escutere, egli ritenga che la presenza delle parti medesime possa influire sulla genuinità della prova. Occorrerebbe infatti precisare che l'allontanamento non possa riguardare il difensore. Il termine «parte» infatti è riferibile anche a quest'ultimo e conseguentemente ne deriverebbe una soluzione non condivisibile sotto il profilo dell'esercizio di difesa.

Apprezzabile appare altresì la proposta di espungere dal fascicolo gli atti non rilevanti in quanto il mantenimento dei medesimi potrebbe avere in molti casi conseguenze negative sui rapporti personali tra le parti interessate, senza che dal mantenimento possa derivare alcun beneficio sotto il profilo della decisione. Quanto alla proposta di abbassare a dieci anni l'età minima perché possa essere disposta l'audizione del minore, il relatore si rimette alla valutazione della Commissione anche perché la disposizione non esclude che possano essere sentiti minori di età inferiore in considerazione della loro capacità di discernimento.

Quanto alle perplessità sollevate dal senatore Fassone circa l'inserimento di norme di natura processuale all'interno del codice civile, il relatore ritiene che la presenza nel codice di numerose norme, di natura processuale, costituisce di per sé un elemento a sostegno dell'intervento nel senso indicato dal disegno di legge in titolo.

La Commissione, su proposta del presidente Antonino CARUSO, conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al giorno 23 maggio alle ore 17.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

684^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3344-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delegha al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche'per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame. Invita quindi il Relatore ed il Rappresentante del Governo a svolgere le rispettive repliche.

Il relatore FASOLINO (FI), intervenendo in replica, richiama le considerazioni già esposte nella relazione introduttiva.

Il vice ministro VEGAS, richiamando l'*iter* parlamentare del disegno di legge in esame, osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato, non hanno comunque mutato significativamente l'impianto fondamentale del provvedimento, che esce pertanto confermato ed in qualche misura rafforzato. Con riferimento poi agli interventi svolti nel corso della discussione generale, ricorda anzitutto le critiche avanzate da taluni oratori circa l'inopportunità di inserire

deleghe legislative nel provvedimento per riformare il codice di procedura civile e le procedure concorsuali. Al riguardo, sottolinea che tale scelta in realtà rappresenta una conferma della prassi abitualmente seguita, posto che la delega legislativa è lo strumento normalmente utilizzato per procedere a riforme giuridiche di ampia portata (tipicamente, la revisione dei vari codici), essendo quello che garantisce la maggiore celerità dei lavori e, soprattutto, la possibilità di perseguire un disegno organico e coerente, mentre l'ordinario procedimento legislativo parlamentare comporterebbe il rischio di ottenere testi eterogenei e disarmonici.

Per quanto concerne la questione delle norme di delega per la riforma dei reati concorsuali, inserite al Senato ed espunte presso la Camera dei deputati, ritiene che vi siano state polemiche forse comprensibili ma certamente eccessive, posto che la riforma della materia fallimentare postula necessariamente anche quella della normativa sui reati connessi. Ricorda, inoltre, che l'esigenza di una riforma di tale normativa era stata sostenuta negli anni passati anche da autorevoli esponenti dell'attuale opposizione e, d'altra parte, durante il dibattito al Senato su tali aspetti si era registrata un'ampia convergenza tra le forze politiche. In ogni caso, anche per evitare il rischio da taluni paventato circa un minore grado di severità nelle pene di tali reati (soprattutto per quanto concerne la bancarotta fraudolenta), si è ritenuto preferibile sopprimere le relative norme di delega, nella prospettiva di approfondire la materia in altra sede.

Relativamente alla riforma delle professioni, sottolinea che anche in tal caso si è preferito rinviare ogni intervento normativo ad altra sede. Ricorda, peraltro, che la Camera dei deputati ha approvato sul punto un ordine del giorno, accolto dal Governo, in cui si impegna l'Esecutivo a porre mano quanto prima alla suddetta riforma, con particolare riferimento alla disciplina delle nuove professioni.

Infine, in replica alle osservazioni del senatore Caddeo circa il fatto che gli sgravi e le agevolazioni in materia di IRAP riguarderanno prevalentemente le regioni del centro-nord, fa presente che ciò è connaturato alla struttura stessa dell'imposta, il cui gettito è concentrato appunto nelle regioni centro-settentrionali. In ogni caso, ritiene che qualunque intervento volto a ridurre il cuneo fiscale e contributivo sui redditi prodotti, alla fine non possa che avvantaggiare l'intero sistema Paese.

Conclusivamente, ringrazia la Commissione per l'attenzione e la proficua collaborazione prestata, auspicando una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, di cui ribadisce la grande importanza per il rilancio dell'economia nazionale.

Non essendovi stati presentati emendamenti, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato, n. 0/3344-B/1/5^a (pubblicato in allegato al resoconto), che viene fatto proprio e dato per illustrato dal senatore CADDEO (*DS-U*).

Il vice ministro VEGAS, dopo aver osservato che il suddetto ordine del giorno non appare attinente con la materia trattata dal provvedimento

in esame, si dichiara comunque disponibile ad affrontare le relative questioni in altra sede più opportuna.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno n. 0/3344-B/1/5^a.

La Commissione, infine, previa verifica del prescritto numero di senatori, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo allo svolgimento della relazione orale.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia quindi il vice ministro Vegas, il Relatore e tutti i componenti della Commissione per il proficuo lavoro svolto. Ringrazia altresì tutti gli Uffici per la fattiva collaborazione prestata, che ha consentito di svolgere nel migliore dei modi l'esame del provvedimento, pur in considerazione dei ristretti tempi a disposizione.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15 e 15,15, sono anticipate alle ore 14 e 14,05.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

685^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), premesso che la Commissione bilancio è chiamata a verificare con il prescritto parere che le risorse ripartite dal provvedimento in titolo siano quelle indicate nel bilancio a legislazione vigente, rileva che dai chiarimenti offerti dal Governo non risulta chiaro quanta parte delle risorse indicate siano state già impegnate o siano somme libere per le quali effettuare l'atto di impegno.

Il presidente AZZOLLINI, pur condividendo le osservazioni svolte dal senatore Morando che dovrebbero essere evidenziate nel parere, rileva che le somme in questione risultano integralmente compatibili rispetto al riparto recato dallo schema medesimo.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, su proposta del senatore FASOLINO (*FI*), in sostituzione del relatore Nocco, previa verifica del prescritto numero di Senatori, la Commissione conferisce mandato a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che sarebbe stato auspicabile che la relativa relazione illustrativa desse conto, sotto il profilo della programmazione economica, di come si inquadra il provvedimento in titolo nell'ambito della nuova strategia degli incentivi alle imprese, come ridefinita, in particolare, con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, il cui disegno di legge di conversione è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato (A.S. n. 3344) e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 5827), anche con riferimento alla quota complessiva di incentivi destinata a forme di ripartizione automatica fra i soggetti beneficiari e quella soggetta ad interventi da parte del Governo;

auspicando inoltre che, fermi restando gli interventi espressamente dedicati agli incentivi per le aree depresse, sarebbe auspicabile per il futuro che la relazione introduttiva offrisse anche delle previsioni sulla ripartizione territoriale degli interventi con una più chiara enucleazione della quota degli stessi presumibilmente destinata alle aree sottoutilizzate;

preso infine atto degli elementi di informazione offerti dal Governo in merito alla disponibilità delle risorse oggetto di riparto ai sensi del provvedimento in titolo, secondo i quali le somme in questione risultano integralmente compatibili rispetto al riparto recato dallo schema medesimo auspicando che, comunque, per il futuro, vengano rispettivamente evidenziate le somme già impegnate e quelle da impegnare;

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli.».

(3186-A) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo era stata svolta l'esposizione preliminare del relatore e che il Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al testo del provvedimento in titolo, riscontra l'esigenza che, sull'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'avviso favorevole venga subordinato alla condizione che l'obiettivo di conseguire una sostanziale coerenza con il diritto comunitario venga ricondotto nel contesto normativo procedurale di cui all'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, idoneo a garantire, attraverso il coordinamento istituzionale e il rispetto dei diversi profili di competenza nella fase ascendente della normativa comunitaria. Sull'articolo 3, in merito all'accorpamento dei capitoli del Ministero degli affari esteri, ed alla lettera *d*) del comma 1, esprime avviso contrario in quanto si tratta di norme in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di struttura e gestione del bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 4, dopo aver segnalato la necessità di inserire una clausola volta a far salvi gli adempimenti imposti dalla normativa comunitaria, condivide l'opportunità di acquisire una relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti, sulle disposizioni dei commi 2, 5 e 6. Propone, poi, una riformulazione del comma 1 dell'articolo 6 per renderlo coerente con le competenze legislative comunitarie. Ravvisa inoltre l'opportunità di introdurre un'apposita clausola di salvaguardia nell'articolo 7, rinviando alle valutazioni del Dipartimento delle politiche fiscali l'avviso sul comma 8 dell'articolo 13, allo stato non disponibili. Sull'articolo 15, fa presente che la possibilità di far ricorso ad esperti o a società di ricerca è già prevista a legislazione vigente e conferma la sussistenza di adeguate risorse sul fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della riassegnazione al Ministero della giustizia ivi prevista. Conviene con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17. Inoltre, in merito alla cadenza temporale della Commissione istituita dai commi da 24 a 26, osserva che la norma rinvia ad un apposito decreto la fissazione dei compensi spettanti ai componenti; pertanto nella stessa sede verrà definita la cadenza temporale dell'onere derivante dal funzionamento della suddetta Commissione, convenendo tuttavia con l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Infine, sul comma 3 dell'articolo 19, dichiara di condividere il parere contrario già reso dalla Commissione bilancio, in quanto volto ad abrogare la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti.

In merito agli emendamenti illustra una nota tecnica esprimendo avviso conforme al relatore sulle proposte segnalate in quanto identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ovvero in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Per analoghe ragioni, esprime altresì parere contrario sulle proposte 9.102, 6.100, 6.101, 6.102, 7.0.100, 15.106 e 15.107. Sulle restanti proposte esprime avviso favorevole in quanto ritenute prive di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che su alcune questioni sollevate dal Relatore il Governo non ha offerto esaurienti chiarimenti. Ritiene, inoltre, non condivisibile la tesi secondo la quale la durata temporale della Commissione indicata nell'articolo 15 possa essere stabilita in un decreto ministeriale.

Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore a predisporre una proposta di parere sul testo tenendo conto che, sulle questioni per le quali anche il Governo ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, la Commissione, ove non dovessero pervenire tali documenti, sarà costretta a rendere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo ha presentato una nota tecnica non esaustiva in ordine ai profili finanziari del provvedimento in titolo e sollecita, pertanto, l'acquisizione di ulteriori elementi di chiarimento necessari per completare l'esame. Apprezzate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344-B

0/3344-B/1/5^a

MORANDO, TURCI, CADDEO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3344-B in materia di piano di azione per lo sviluppo economico;

premessi che il 12 e 13 giugno 2005 i cittadini verranno chiamati a pronunciarsi sui quattro quesiti parzialmente abrogativi della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita;

rilevato che l'articolo 1 della legge n. 157 del 1999 dispone sia sui rimborsi delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici nelle campagne elettorali (commi 1, 2 e 3) sia su quelli previsti a beneficio dei Comitati promotori di *referendum* (comma 4);

ricordato che la legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* all'articolo 52 esplicitamente riconosce le stesse facoltà attribuite ai partiti o gruppi politici ai promotori dei *referendum* considerati come gruppo unico;

sottolineato che per le campagne elettorali sono riconosciute le seguenti agevolazioni: all'articolo 7, comma 1, della legge n. 90 del 2004, l'aliquota agevolata del 4 per cento per gli acquisti effettuati dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle elezioni; all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 per i candidati e per i partiti sono previste tariffe postali agevolate;

ricordato in particolare che alcune disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, come quella approvata lo scorso 12 aprile 2005, regolamentano contemporaneamente sia la campagna elettorale che quella referendaria, come nel caso del «Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni comunali nella Regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché per il *referendum* regionale per l'approvazione del testo della legge recante "Norme per l'elezione diretta del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione del-

l'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli comunali e provinciali" fissato per il 15 maggio 2005», dove appunto le disposizioni per la parità di accesso sul servizio pubblico radio-televisivo vengono emanate con un unico provvedimento (ai sensi dell'articolo 1 recante l'ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni che, al comma 1, prevede che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali nella Regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché al *referendum* regionale siciliano previsto per il 15 maggio 2005);

rilevato altresì che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto non solo con le norme in vigore sopra riportate ma anche con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione;

impegna il Governo:

a chiarire, prima dello svolgimento del *referendum* del 12 e 13 giugno 2005, che le disposizioni agevolative previste dalle disposizioni di legge per le campagne elettorali s'intendano valide anche per le campagne referendarie, specificando le modalità di attuazione con una o più circolari esplicative della Agenzia delle Entrate, e che chiariscano in particolare che le disposizioni sulle tariffe postali agevolate previste dall'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 si applichino anche alla campagna referendaria in corso;

ad assicurare che sia riconosciuta la detrazione d'imposta ai soggetti che finanziano i Comitati promotori legalmente costituiti, come previsto per i movimenti e partiti politici, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dalla legge n. 2 del 1997;

ad adottare, in tempi rapidi, tutte le iniziative che si rendessero necessarie a rimuovere eventuali difficoltà che impediscono la piena attuazione delle misure agevolative per i Comitati referendari.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

275^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTELLANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario VENTUCCI risponde all'interrogazione n. 3-01976 del senatore Castellani, facendo presente che il Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2004 ha deliberato la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici verificatisi nel territorio delle regioni Umbria e Marche, il 26 settembre 1997. Il provvedimento si era reso necessario per garantire la validità di alcune disposizioni derogatorie, già previste dalle numerose ordinanze di protezione civile e per attuare il completamento degli interventi di ricostruzione con particolare attenzione alle problematiche normative al quadro normativo in materia tributaria e previdenziale. Infatti, con la fine dello stato di emergenza, decadono anche le disposizioni di natura fiscale previste a sostegno della popolazione gravemente colpita dall'evento calamitoso, che hanno peraltro permesso la ripresa delle normali condizioni di vita.

Con l'articolo 3 dell'ordinanza 3390 del 29 dicembre 2004 è stato previsto il differimento al 31 dicembre 2005 dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e alle entrate di natura patrimoniale assimilata, la cui sospensione, unitamente ai versamenti aventi natura tributaria, era stata predisposta a favore dei soggetti interessati dagli eventi sismici del 1997, ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2728 del 1997 e 2908 del 1998.

Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3408 del 4 marzo 2005, i versamenti dei contributi non eseguiti per effetto delle predette sospensioni saranno effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese di gennaio del 2006 o, a decorrere dallo stesso mese, senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari a 5 volte il periodo di sospensione. In tal modo è possibile uniformare il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi già differiti al mese di gennaio 2005; inoltre gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non ancora eseguiti per effetto delle predette sospensioni, verranno eseguiti entro il mese di gennaio 2006. Il sottosegretario ribadisce che i relativi oneri sono stati posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge n. 61 del 1998 d'intesa con le regioni interessate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto inidoneo, ai fini della copertura finanziaria degli oneri recati dall'ordinanza di differimento, l'ammontare delle risorse finanziarie rese disponibili per il 2005 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del comma 203 dell'articolo 1. Infine, in riferimento ai provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, disposti a favore dei soggetti interessati dal sisma del 3 e 16 dicembre 1990 verificatosi nel territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa e dagli eventi alluvionali del 1994 nel territorio della regione Piemonte, il Sottosegretario fa presente che la modalità di restituzione è stata disposta ai sensi rispettivamente dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tale ultima disposizione si regolarizza versando l'intero ammontare del dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi e diminuito al 10 per cento.

Il presidente CASTELLANI si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto è rimasta impregiudicata la questione della disparità di trattamento tra i contribuenti dell'Umbria e delle Marche e quelli di altre regioni italiane colpiti da eventi calamitosi, così come l'altra questione del ripristino dell'intero finanziamento per l'Umbria e per le Marche per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1997.

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-02075 del senatore Eufemi, concernente l'acquisizione del concerto da parte dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Come evidenziato nell'interrogazione, la questione ha già formato oggetto di una risposta in Commissione Finanze della Camera dei deputati svoltasi il 26 gennaio 2005.

Al riguardo, occorre rappresentare che, nonostante i solleciti, da ultimo in data 4 maggio 2005, non è ancora pervenuto al Ministero dell'economia e delle finanze il concerto dei Dicasteri dell'interno e delle infrastrutture.

L'acquisizione del concerto costituisce condizione per l'inoltro dello schema di provvedimento al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, rilevando criticamente gli eccessivi ritardi nell'adozione del provvedimento di attuazione relativo al fermo amministrativo e gli ingenti costi per l'erario derivanti da tale ritardo. Sottolinea poi come da notizie di stampa risulti che il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia già stato espresso nel senso di dichiarare l'incompetenza di tale dicastero rispetto a problematiche di carattere eminentemente fiscale e come, comunque, il parere del Consiglio di Stato non sia a tutt'oggi stato emanato. Auspica pertanto una sollecita definizione della procedura di adozione del provvedimento di attuazione del fermo amministrativo da parte del Ministero dell'Economia, in modo da garantire la celerità dell'azione amministrativa, ovvero di rendere noti eventuali nuovi motivi di ritardo rispetto alla mancata espressione dei sollecitati pareri dei Ministeri competenti. Preannuncia infine la presentazione di un ulteriore strumento di sindacato ispettivo per verificare lo stato di attuazione della procedura, soprattutto dal punto di vista delle conseguenze finanziarie derivanti dal trascorrere del tempo e auspica che in sede di svolgimento dell'audizione da lui richiesta nella seduta di ieri del direttore dell'Agenzia delle entrate possa essere affrontata anche tale problematica.

Il presidente CASTELLANI informa che il sottosegretario incaricato di rispondere all'interrogazione n. 3-01958 della senatrice De Petris non potrà intervenire alla seduta e che, pertanto, lo svolgimento di tale interrogazione è rinviato.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) esprime il proprio disappunto per il mancato avvertimento con un congruo anticipo della necessità di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, peraltro da lei presentata in tempi non recenti, auspicando la disponibilità da parte del Ministero a fornire quanto prima gli elementi di risposta relativamente alla problematica oggetto dell'interrogazione. Ritiene infatti che la questione della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti di previdenza pubblici, investendo i problemi abitativi di numerosi cittadini, costituisca un tema di estrema rilevanza.

Il presidente CASTELLANI assicura che solleciterà il Governo affinché fornisca in tempi brevi risposta all'interrogazione non svolta e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

458^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(427) BERGAMO. – *Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale*

(965) CREMA. – *Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali*

(1170) PASINATO. – *Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime*

(1779) CURTO. – *Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali*

(2280) CICOLANI. – *Riordino della legislazione in materia portuale*

(2559) MENARDI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(2757) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2761) VERALDI ed altri. – *Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale*

(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – *Riforma della normativa in materia portuale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO (FI) ricorda che il Comitato ristretto per la riforma della legislazione in materia portuale aveva provveduto all'approvazione a maggioranza di un testo unificato, da lui predisposto nell'ambito del Comitato ristretto, dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757, 2761 e 2828 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 novembre 2004). Prima di dare inizio alla discussione generale sul predetto testo unificato, riterrebbe opportuno acquisire l'orienta-

mento di massima del Governo che sulla questione non si è ancora espresso. In attesa dell'acquisizione di tale orientamento, propone pertanto di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

311^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, preso atto che non è stato raggiunto il numero legale prescritto per l'esame degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno, informa che la Commissione sarà riconvocata alle ore 12,30, nel presupposto che sia comunque già conclusa la seduta antimeridiana dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 455 (in materia di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste), in ordine al quale sono pervenute le osservazioni della 5a Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente RONCONI avverte che la Commissione è convocata per una seconda seduta antimeridiana, oggi alle ore 12,30, per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 455 (in materia di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste), nel presupposto che sia comunque già conclusa la seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

312^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI
indi del Vice Presidente
PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI, relatore, ricorda che nel corso del dibattito è stata avanzata la richiesta della possibile inclusione all'interno dello schema in esame anche del riferimento alle comunità terapeutiche svolgenti attività agricola e agropastorale, nonché agli Istituti agrari. A tale proposito, nel dichiararsi favorevole in linea di principio a tale inclusione, si riserva comunque di ascoltare l'avviso del rappresentante del Governo sul punto.

Dopo che il sottosegretario DELFINO ha dichiarato di non avere nulla da osservare al riguardo, il PRESIDENTE relatore integra quindi le osservazioni illustrate nella seduta di ieri, includendo all'interno dello schema di parere anche il riferimento alle comunità terapeutiche svolgenti attività agricola ed agropastorale, nonché agli istituti agrari, tenuto conto della natura dell'attività svolta. Precisa inoltre che la nuova formulazione, così integrata, è pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore FLAMMIA (DS-U) ricordando di aver preannunciato un voto contrario già nel corso del dibattito, in base a ragioni di carattere generale e di merito. Richiama in particolare i rilievi già svolti circa la mancanza, a suo avviso, di un chiaro indirizzo complessivo per i provvedimenti attuativi della legge delega n. 38

del 2003, che ha determinato una sostanziale contraddittorietà nelle scelte adottate nonché in ordine alla abnorme estensione dei soggetti ricomprensibili nella figura di imprenditore agricolo. Ricorda inoltre di aver già sottolineato la mancanza di un'impostazione sistematica nella difesa delle unità aziendali agricole e l'adozione di una impropria interpretazione della nozione di impresa agricola, come pure l'eccesso di attribuzioni in capo all'ISMEA.

E' davvero singolare – osserva l'oratore – che la Commissione si accinga a votare uno schema di parere che, pur essendo complessivamente favorevole, è caratterizzato da un esorbitante numero di osservazioni, il che contrasta in modo ancor più evidente con il tenore favorevole del parere espresso, tanto più se si tiene conto della brevità del testo dello schema in esame.

Si sofferma quindi sulle osservazioni proposte dal Presidente relatore, sottolineandone le analogie e le differenze rispetto al parere accolto dall'altro ramo del Parlamento; in particolare, ritiene che lo schema di parere, nella quale viene posta particolare attenzione all'aspetto delle agevolazioni, pur risultando apprezzabile sotto il profilo della chiarificazione di alcune disposizioni, non risolva le principali questioni di fondo evocate dal provvedimento in titolo. Sottolinea infine con forza la necessità di adottare un approccio più semplice, improntato ad una maggior chiarezza normativa nella predisposizione degli ulteriori schemi di decreto attuativi della legge delega n. 38 del 2003, pena il rischio di aggravare l'incertezza già esistente sul piano legislativo.

Domanda quindi al rappresentante del Governo se non sarebbe opportuno ritirare lo schema in esame per predisporre uno nuovo sulla base di una riflessione più approfondita e dei rilievi emersi nel corso dell'esame parlamentare.

Per tali ragioni ribadisce, infine, il proprio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) preannuncia un voto contrario, ricordando di aver già precedentemente lamentato l'esistenza di criteri di ricomprensione eccessivamente elastici nella formulazione degli articoli 1 e 2 dello schema in esame, con il conseguente riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo ad una platea di beneficiari, a suo avviso, troppo ampia. Ritiene infatti che l'esigenza della semplificazione e della modernizzazione in agricoltura non debba spingersi fino ad un eccessivo allargamento dei potenziali fruitori delle misure previste, fino a destinare contributi a soggetti che hanno rapporti meramente indiretti con l'attività agricola.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sul fatto che la proposta di parere illustrata dal relatore estende ulteriormente il sistema di agevolazioni fiscali, con il conseguente pericolo di incentivare la nascita di società agricole fittizie. A tale proposito, suggerisce l'inserimento di disposizioni che definiscano un regime di incompatibilità e che inibiscano la possibilità di poter assumere il ruolo di amministratore unico di più società.

Si sofferma quindi sull'attribuzione di nuove competenze all'ISMEA, sottolineando la crescente importanza di tale istituto, che, a suo avviso, ha ormai assunto il rango di un vero e proprio centro di potere economico, al quale viene ora attribuita anche la possibilità di esercitare le proprie funzioni anche attraverso società di capitali. Pur non dichiarandosi contraria in assoluto a tale scelta, ritiene che tali aspetti dovrebbero essere disciplinati e motivati in modo più chiaro dal Governo, anche al fine di comprendere in modo più definito gli obiettivi prefissati.

Il senatore SALERNO (AN) preannuncia un convinto voto favorevole in quanto ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame abbia il pregio, per la prima volta, di muovere un importante passo in avanti sotto il profilo della disciplina giuridica delle aziende agricole. La figura dell'agricoltore - prosegue l'oratore - è profondamente cambiata nel corso degli ultimi decenni, e rappresenta un'attività e un ruolo al quale oggi guardano con un nuovo interesse anche categorie di soggetti che ne rimanevano tradizionalmente estranee.

Dichiara inoltre di non condividere i rilievi dei Senatori dell'opposizione circa l'eccessiva flessibilità delle norme recate, in quanto fa osservare che lo schema in esame richiede sempre che l'amministratore di una società di capitali sia non solo un coltivatore diretto, ma anche che sia iscritto alle relative gestioni previdenziali. Tale requisito, a suo avviso, costituisce una garanzia ben precisa che consente di coniugare l'esigenza di innovazione normativa con la necessità di assicurare il necessario contatto con la realtà agricola.

Per tali ragioni, ribadisce il proprio voto favorevole.

Il senatore MINARDO (FI) preannuncia un voto favorevole, in quanto condivide pienamente il contenuto dello schema e la proposta di parere illustrata dal relatore. Al riguardo, auspica che nello schema possano essere ricompresi anche le comunità terapeutiche che svolgono attività agricola ed agropastorale, come pure gli istituti agrari.

Con riguardo al pericolo di una possibile eccessiva sottrazione di fondi a favore delle imprese agricole a causa di un preteso eccessivo ampliamento della platea dei possibili beneficiari, ritiene che tale pericolo non sussista, in quanto la possibilità di ricorrere ad artifici per ottenere contributi e finanziamenti costituisce un rischio fisiologico, verificatosi anche in passato, che non viene peraltro in alcun modo incentivato da tale ampliamento.

Interviene il sottosegretario DELFINO che, nel condividere molte delle osservazioni formulate dal senatore Agoni nella seduta di ieri, ritiene comunque che le modifiche recate in ordine alla nozione di imprenditore agricolo professionale vadano nella direzione di una modernizzazione della disciplina vigente, ampliando la platea dei competitori nel settore. Con riguardo alle critiche emerse circa l'attribuzione di nuove competenze all'ISMEA, precisa che tale ampliamento rientra in un preciso programma

strategico, nella convinzione che la semplificazione nell'accesso ai servizi assicurativi e al credito nel comparto primario possa essere validamente raggiunta proprio attraverso l'unificazione delle varie competenze in un unico centro operativo. Per tali ragioni, auspica che la Commissione possa concludere rapidamente l'esame dello schema in titolo, accogliendo al proposta del Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella nuova formulazione integrata altresì con l'osservazione ulteriormente proposta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al senatore SALERNO (AN), che chiede chiarimenti circa il mancato inserimento, all'ordine del giorno della seduta in corso, del seguito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano (n. 148), replica il presidente RONCONI, precisando che la seduta in corso di svolgimento è stata convocata al termine della 1a seduta anti-meridiana, a seguito del mancato raggiungimento del numero legale (prescritto per la sede consultiva su atti del Governo) in tale seduta. Precisa altresì che la nuova convocazione è stata motivata dall'esigenza di consentire la conclusione dell'*iter* di espressione del parere sull'atto del Governo n. 455 – che aveva carattere di particolare urgenza per il Governo – alla luce della scadenza del termine già intervenuta in data 20 aprile scorso.

Sottolinea infine che il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 148 (di cui è già previsto l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute da convocare la prossima settimana) potrà essere certamente svolto in tali sedute, tenuto conto della data di scadenza prevista.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 455

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) all'articolo 1, comma 3, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»;

B) all'articolo 1, comma 4, al capoverso 5-*quinquies*, le parole: «all'apposita gestione dell'INPS» siano sostituite con le seguenti: «nella gestione previdenziale per l'agricoltura»;

C) all'articolo 1, comma 4, al capoverso 5-*sexies*, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli enti ecclesiastici che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile sono equiparati all'imprenditore agricolo professionale.»;

D) all'articolo 2, commi 2 e 3, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»;

E) all'articolo 2, comma 4, sia così sostituito l'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle so-

cietà agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza delle agevolazioni medesime.»;

F) all'articolo 3, comma 1, al capoverso 11-*ter*, siano soppresse le parole «se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo»;

G) all'articolo 4, comma 1, siano introdotte modifiche espresse all'articolo 14 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, prevedendo che:

– al comma 12, dopo le parole: «delle imprese agricole», siano inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui al precedente articolo 5»;

– il comma 13 sia sostituito dal seguente:

«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui al precedente articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

H) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 13 *bis*, dopo le parole: «I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole», siano inserite le seguenti: «ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui al precedente articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche»;

I) all'articolo 4, comma 1, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito il capoverso 13-*quater* con il seguente:

«13-*quater*. L'attività, esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, è considerata coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria»;

L) all'articolo 4, comma 1, sia inserito nell'articolo 14 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, il seguente nuovo comma:

«13-*quinquies*. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;

M) all'articolo 4, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti:

«2. All'articolo 11, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la modifica della destinazione urbanistica riguardi soltanto una parte del fondo, il vincolo può essere revocato per la porzione di terreno interessata a condizione che la restante parte consenta l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola.».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, gravante sui terreni assegnati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA – può essere, altresì, revocato dall'Istituto in caso di procedura espropriativa, sia totale che parziale, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

4-*ter*. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.».

N) all'articolo 4, dopo il comma 1, siano altresì aggiunti anche i seguenti commi:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, si svolgono con modalità informatizzata.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro il 31 dicembre 2005, le modalità di attuazione del precedente comma.».

O) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 17, dopo il comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, Ismea è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attra-

verso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'Ismea trasmette annualmente un relazione al Parlamento.»»;

P) la Commissione, infine, sottolinea l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione dello schema in esame anche le comunità terapeutiche che svolgono attività agricola ed agropastorale, come pure gli istituti agrari, tenuto conto della natura dell'attività svolta.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

313^a Seduta*Presidenza della Vice Presidente*

PILONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all'interrogazione 3-01752, del senatore Pizzinato, avente ad oggetto la posizione di alcuni lavoratori della società Dalmine già esposti all'amianto, ricordando preliminarmente che la sede INAIL di Bergamo ha rilasciato certificazioni positive di esposizione alle polveri di amianto a favore di circa 1.200 lavoratori della stessa società Dalmine e la Guardia di finanza, su segnalazione della Procura della Repubblica di Bergamo, che ha attivato indagini nell'ambito del procedimento penale n. 4780/03, ha ritenuto non conformi 340 certificati emessi dalla predetta sede INAIL.

Dei suddetti certificati, nel corso del 2003, la Guardia di finanza ne ha trattenuti 246 e restituiti per irregolarità 94. Un riesame da parte dell'INAIL ha portato alla rettifica di 21 provvedimenti, determinata da saltuarietà nello svolgimento delle attività esposte a rischio amianto in due casi; da correzione dei *curricula vitae* effettuate dal funzionario INAIL in 15 casi; da indicazioni di mansioni non previste nell'atto di indirizzo in tre casi; in un caso il riesame è stato necessario perché era stata coinvolta una impresa non interessata dall'atto di indirizzo medesimo.

Nel mese di luglio 2004, la sede di Bergamo ha adottato ulteriori 49 provvedimenti di rettifica a seguito di apposite informative della Guardia di Finanza relative a 73 lavoratori. A seguito delle opposizioni inoltrate dagli interessati, per il riesame dei casi presso la sede provinciale di Ber-

gamo è stato costituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali provinciali, che ha prodotto il seguente risultato: per venti lavoratori sono stati annullati i provvedimenti di rettifica del luglio 2004 e ripristinate integralmente le precedenti dichiarazioni di esposizione al rischio amianto; per tre lavoratori vi è stato il ripristino parziale della precedente dichiarazione di esposizione a rischio amianto; per sette lavoratori si è in attesa di ulteriore documentazione; per nove lavoratori è in corso l'esame della documentazione prodotta. I dieci lavoratori rimanenti non hanno presentato istanza di revisione prestando, così, acquiescenza ai provvedimenti di rettifica. Per quanto riguarda, infine, il procedimento penale, il Giudice del Tribunale di Bergamo ha fissato l'udienza preliminare in camera di Consiglio per il 5 luglio.

I provvedimenti di rettifica – prosegue il rappresentante del Governo – si basano su riscontrate irregolarità inerenti la documentazione prodotta: ad esempio, i *curricula* a volte sono stati rilasciati da persone che non ricoprivano cariche all'interno della ditta, altre volte sono risultati corretti a penna dal responsabile del personale, altri sono stati ritrattati dal datore di lavoro oppure riguardavano mansioni non previste nell'atto di indirizzo.

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha predisposto il rinvio a giudizio di cinque sindacalisti, di un funzionario dell'INAIL e di un dirigente della Dalmine.

Il Sottosegretario fa quindi presente che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l'eventuale riconoscimento dell'esposizione all'amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003; e che ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi ultradecennali, soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, ossia il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 dello stesso anno, e della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), l'INPS ha fornito le relative istruzioni applicative con le circolari n. 195 del 18 dicembre 2003 e n. 54 del 19 marzo 2004.

Relativamente al riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto in favore di soggetti ai quali, in deroga alla nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente, va precisato che il comma 6-*bis* dell'articolo 47 del citato decreto legge n. 269 fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che si trovavano, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto medesimo, in situazioni individuate dallo stesso comma 6-*bis*; il comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 fa salve le disposizioni previgenti alla predetta data del 2 ottobre 2003, anche in favore dei lavoratori esposti all'amianto

per più di dieci anni entro tale data, per i quali non ricorrono le condizioni di cui al citato comma 6-*bis*.

In presenza, quindi, delle condizioni richieste dalla legge, le sedi competenti provvedono a riconoscere i benefici pensionistici previsti dalla legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori contemplati dalle disposizioni precedentemente richiamate. Pertanto, per l'attribuzione del beneficio in parola, ai fini delle prestazioni pensionistiche, le competenti direzioni territoriali dell'INPS operano sulla base della certificazione rilasciata da detto Istituto. Con riferimento alla questione specifica relativa alla sospensione dei trattamenti pensionistici ai lavoratori esposti all'amianto, l'INPS ha rappresentato che, negli ultimi mesi, per alcuni *ex* dipendenti dell'azienda Dalmine s.p.a., la sede INAIL di Bergamo ha trasmesso delle rettifiche relative ad alcune attestazioni di periodi di esposizione all'amianto, già rilasciate dal predetto Ente.

In ottemperanza, dunque, a quanto stabilito dalla summenzionata normativa, l'INPS è tenuto ad applicare i benefici pensionistici in base alle attestazioni che sono rilasciate dall'INAIL. Pertanto, il riesame effettuato dall'INPS delle posizioni dei beneficiari, è un atto dovuto, in conseguenza della nuova documentazione acquisita da tale Ente. Dei soggetti interessati, alcuni avevano già avuto la concessione dei trattamenti pensionistici. In seguito a tale riesame e quindi al disconoscimento totale o parziale di esposizione all'amianto, per 15 casi è stato annullato il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico perché è venuto meno il requisito contributivo minimo previsto per l'erogazione del trattamento pensionistico. Tuttavia tre persone hanno successivamente raggiunto il requisito per la pensione di anzianità e quindi a costoro è stato già possibile liquidare altra pensione con nuova decorrenza;

per 13 casi si è provveduto alla ricostituzione della pensione poiché è stato ridotto l'importo del trattamento pensionistico.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo essersi dichiarato parzialmente soddisfatto in ordine alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori a seguito dell'esposizione all'amianto si configurano come veri e propri diritti soggettivi, i quali devono essere riconosciuti a prescindere dalle vicende societarie che hanno interessato la società Dalmine e dei conseguenti riflessi delle stesse sulla conservazione dei documenti aziendali. Peraltro, nel caso di specie, la successione di altre società appaltatrici nei rapporti lavorativi in questione era stata prefigurata da appositi accordi sindacali, che risultano integrati dagli elenchi anagrafici dei lavoratori della società Dalmine. Da tali elenchi possono essere tratti chiari elementi probatori circa l'attività svolta dagli stessi, con tutti i riflessi sul piano dell'esposizione all'amianto in conseguenza di tale attività.

L'oratore esprime l'auspicio che l'Esecutivo si adoperi affinché la lunga vicenda degli *ex* dipendenti della società Dalmine si concluda positivamente in tempi rapidi.

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02013, concernente l'applicazione nei confronti dei lavoratori marittimi, del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, emanato ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rilevando preliminarmente che la questione proposta dal senatore Pizzinato attiene alla procedura di certificazione dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi, quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Come è noto, ai sensi dell'articolo 47 della predetta normativa la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL, mediante la produzione da parte del lavoratore del *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro.

Considerata la particolare disciplina del contratto di lavoro dei marittimi, le organizzazioni sindacali del settore trasporti hanno formulato l'ipotesi di sostituire il *curriculum* lavorativo, utile ai fini del riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto. A seguito dell'emanazione del citato decreto del 27 aprile 2004, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Federmar hanno sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione la problematica relativa alla procedura di accertamento dell'esposizione all'amianto, ai fini della fruizione dei benefici previdenziali per i lavoratori marittimi, in considerazione della peculiarità del settore.

Gli enti interessati, ossia INAIL, INPS e IPSEMA, interpellati con nota del 7 febbraio 2005, hanno fatto conoscere le loro valutazioni tecniche sulla proposta avanzata dalle predette organizzazioni sindacali, esprimendosi, in linea di massima, in senso favorevole. L'INAIL, pur attestandosi sulla posizione dei predetti istituti, ha evidenziato la difficoltà di pervenire, sulla scorta delle informazioni contenute nei predetti estratti matricolari, all'accertamento della effettiva esposizione del personale marittimo ad una delle attività elencate nell'articolo 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004.

Su tale aspetto di criticità, si è ritenuto di procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico. In data 12 aprile 2005 ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti del Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina, della direzione generale per l'attività ispettiva, dell'INPS, dell'INAIL e dell'IPSEMA.

In tale occasione è emerso che le informazioni attualmente contenute nello stato matricolare, sebbene esaustive ai fini delle erogazioni previdenziali da parte dell'INPS, non consentono però, come rilevato dall'INAIL, la verifica della effettiva adibizione, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto di cui al citato articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 2004. Unitamente a tale aspetto, in considerazione della peculiarità che connota lo svolgimento delle attività dell'equipaggio in seno alle unità navali, interessate nella loro struttura, fino al 1994, da impiego di amianto, sono state evidenziate perplessità sulla puntuale individuazione dei marittimi utilizzati, entro i prefissati limiti di tempo e di valore, in una delle attività tas-

sativamente indicate dall'articolo 2, comma 2, del decreto in argomento, per effetto del coinvolgimento ambientale dell'intero equipaggio.

In attesa di definire le richieste procedure di accertamento di esposizione all'amianto per il settore in argomento, con nota del 27 aprile 2005, è stata fatta richiesta all'INAIL, INPS e IPSEMA di dare ampia diffusione alla circostanza che, al fine di evitare la decadenza del diritto ai benefici previdenziali, rileva la data della presentazione dell'istanza, prevista per il 15 giugno 2005, potendo gli stessi presentare successivamente il richiesto *curriculum* lavorativo.

Sono state date quindi apposite istruzioni agli Enti in questione, al fine di consentire la ricezione delle istanze sulla base della mera esibizione da parte dei richiedenti dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) dopo essersi dichiarato soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che la soluzione adottata dal Ministero del lavoro nel caso di specie impedisce opportunamente la decadenza dai benefici spettanti ai lavoratori in questione, nelle more delle procedure di accertamento avviate dalle autorità competenti.

Va poi rilevato che per i lavoratori del settore marittimo l'unica fonte di accertamento da cui trarre elementi probatori circa l'esposizione all'amianto è costituita dall'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto.

L'oratore esprime quindi l'auspicio che la vicenda oggetto dell'interrogazione in svolgimento si concluda al più presto, e sollecita il Governo affinché con appositi atti di indirizzo fornisca idonei criteri per l'esame delle domande volte al riconoscimento del beneficio in questione, che consentano di differenziare le posizioni delle diverse tipologie di lavoratori marittimi in base alle mansioni effettivamente svolte ed al conseguente livello di esposizione all'amianto.

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02014, avente ad oggetto la situazione di esposizione all'amianto presso le aziende ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotona, ricordando in via preliminare che l'esposizione generica a fibre di amianto è cosa diversa rispetto al livello di esposizione che riconosce al lavoratore il diritto ai benefici previdenziali. In quest'ultimo caso l'esposizione deve essere non inferiore a 100 fibre per litro, intesa però come media annuale ponderata sulle otto ore lavorative.

Pertanto non è sufficiente la semplice presenza, anche se accertata, di materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro per accedere ai benefici previdenziali, ma è determinante il livello di esposizione, e tale valutazione presuppone necessariamente una conoscenza delle operazioni potenzialmente a rischio, delle figure professionali addette, della durata e della frequenza delle stesse.

Questo motivo indusse, alla fine del 1995, il Ministero del lavoro a definire – con l'accordo dell'INPS, nonché dei rappresentanti sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori – una specifica procedura amministrativa di applicazione della legge, nel cui ambito fu attribuito all'INAIL l'incarico di verificare ed attestare, con criteri e modalità stabiliti e concordati *ad hoc*, la ricorrenza della esposizione.

Tale procedura, formalizzata in apposite direttive dell'INPS e dell'INAIL con l'approvazione del Ministero del lavoro, prevede che il datore di lavoro rilasci un *curriculum* lavorativo contenente l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi di attività del lavoratore e l'INAIL accerti – attraverso propri organismi tecnici regionali – e certifichi per quali mansioni, reparti e periodi il lavoratore è stato esposto all'amianto.

Dopo che nel 2000 la procedura originaria è stata modificata, l'INAIL, oltre a continuare a rilasciare certificati a seguito di accertamenti tecnici delle proprie CON.T.A.R.P., su disposizioni del Ministero del lavoro ha iniziato a rilasciare certificati a seguito di atti di indirizzo ministeriali contenenti indicazioni su mansioni, reparti e periodi di esposizione all'amianto. Le modalità operative, quindi, sono cambiate e l'INAIL rilascia certificati di esposizione incrociando le indicazioni contenute negli stessi atti di indirizzo con i dati su mansioni, reparti e periodi attestate nei singoli *curricula* lavorativi che continuano a dover essere rilasciati dai datori di lavoro.

Il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, che rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, richiama, relativamente ai lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili, le linee di indirizzo, formulate dal Ministero del lavoro, con nota del 4 aprile 1997, che demandano agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro il compito di reperire tutti i possibili elementi informativi riguardanti le aziende cessate o irreperibili, sia in loro possesso, come ispezioni, autorizzazioni dei contratti di appalto, sia attivandosi presso le cancellerie dei tribunali, onde conoscere la ragione sociale, il settore di attività, la data di inizio e cessazione delle aziende fallite, sia infine richiedendo l'ausilio delle Prefetture e delle Camere di commercio.

Per quanto riguarda le due aziende citate dall'interrogante, ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone, l'INAIL ha effettuato tutti i possibili accertamenti per verificare se esistano le condizioni per certificare per i lavoratori delle due fabbriche l'esposizione minima all'amianto. Le indagini effettuate, però, non sono state fruttifere sia perché tutta la documentazione tecnica è andata distrutta prima da un incendio sviluppatosi nel 1993 e poi nell'alluvione che ha colpito Crotone nell'ottobre del 1996 – così come risulta dai verbali di accesso della Guardia di finanza – e, soprattutto, perché le domande per il riconoscimento dei benefici sono state presentate alla fine degli anni Novanta con gli impianti in gran parte smantellati.

I lavoratori, cui fa riferimento il senatore Pizzinato e che hanno avuto il riconoscimento di un'esposizione significativa all'amianto, erano occupati in una ditta i cui archivi non sono andati distrutti e che si occupava di manutenzioni dei materiali contenenti amianto nonché dello smaltimento dello stesso.

Tuttavia, considerata la delicatezza del caso e la rilevanza sociale che esso riveste, anche recentemente sono state poste in essere una serie di iniziative, con il coinvolgimento di altri organismi pubblici, quali i Vigili del fuoco, l'INPS, l'ASL, la Direzione provinciale del lavoro e la provincia, volte a reperire la documentazione mancante, e delle quali si attende l'esito: in particolare, il 29 aprile scorso è stato definito, dal punto di vista di valutazione tecnica del rischio, il caso della ditta Guffanti che ha effettuato attività di smantellamento e rimozione dal 1995 al 2004; ai lavoratori richiedenti il beneficio previdenziale sarà inviato il certificato positivo o negativo dall'amministrazione della sede INAIL di Crotona entro il mese di maggio.

Giova ricordare che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l'eventuale riconoscimento dell'esposizione all'amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003; ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi ultradecennali soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, cioè il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Della questione è stato investito anche il Ministero della salute, il quale ha comunicato che i dati epidemiologici relativi alla popolazione residente nel comune di Crotona documentano un incremento statisticamente significativo della mortalità per tumore maligno della pleura, un indicatore indiretto dell'incidenza del mesotelioma pleurico, già evidenziabile nel decennio 1988-1997.

Nel periodo in esame, infatti, sono stati osservati 10 casi contro 2,67 attesi in base ai tassi di mortalità della regione Calabria.

Il comune di Crotona va, dunque, considerato come un sito prioritario per la conduzione di un'indagine epidemiologica sul mesotelioma.

Dal punto di vista dell'individuazione delle cause, in base ad una relazione redatta dall'ASL di Crotona vengono ricostruite le pregresse modalità di esposizione all'amianto nel polo industriale di Crotona ed in particolare negli impianti chimici della Montedison, successivamente Enichem.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo essersi dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenzia che la dispersione dei documenti probatori dell'esposizione all'amianto riguardo ai dipendenti dell'*ex* e dell'*ex* Montedison Dipi di Crotona, determinata da eventi calamitosi naturali, non può sicuramente comportare la perdita dei benefici previdenziali per i lavoratori in questione, atteso

che è possibile comunque reperire idonei elementi probatori circa l'attività svolta dai lavoratori stessi e circa le rispettive assegnazioni nell'ambito delle aziende in questione.

Peraltro l'elevata incidenza percentuale delle malattie asbesto-correlate nell'area in questione conferma ulteriormente la gravità dei rischi a cui sono stati sottoposti i sopracitati lavoratori.

L'oratore in conclusione esprime l'auspicio, anche con riferimento alle situazioni oggetto delle altre due interrogazioni all'ordine del giorno della seduta odierna, che il Ministero si attivi affinché i competenti Enti definiscano la situazione inerente ai benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto non oltre la fine dell'anno in corso, in modo tale da poter in futuro concentrare gli sforzi del Dicastero sui profili attinenti alla prevenzione, importante soprattutto in relazione alle attività di bonifica ancora in corso, e alla conseguente necessità di adottare idonee misure di sicurezza per i dipendenti delle imprese che espletano tali compiti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Ettore D'Elia, presidente del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, accompagnato dalla dottoressa Adele Paola Di Marzo e dal dottor Carmine D'Angelo, collaboratori dello stesso Comitato.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista; ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente NOVI ringrazia il nuovo presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche per aver prontamente accolto l'invito della Commissione e riepiloga quindi brevemente i momenti salienti in cui si è articolata l'indagine conoscitiva in titolo.

Il professor D'ELIA ringrazia il presidente Novi per aver convocato una seduta dedicata alla sua audizione, a poco più di un mese dal suo insediamento, e ricorda come la cosiddetta «legge Galli», adottata ormai undici anni fa, mirasse in primo luogo ad assicurare la gestione del servizio idrico integrato.

Il problema della carenza di acqua in molte zone del Paese, come è noto, non dipende tanto dalla scarsità della risorsa, quanto dalla obsolescenza delle condotte idriche; si pensi che, mediamente, le perdite di acqua dovute a tale causa ammontano a circa il 27-30 per cento, con punte in alcune aree del territorio nazionale del 45-50 per cento. Spesso ciò è dovuto alla difficoltà di intervenire in reti realizzate – come nella città di Napoli – all'inizio del '900, difficoltà accentuate dalla scarsità di risorse finanziarie, da problematiche di carattere urbanistico e legate al traffico cittadino, dalla necessità di coordinamento con gli altri sottoservizi.

Il legislatore del 1994 mirava ad affidare la gestione del servizio idrico ai soggetti privati, mantenendo però il controllo del servizio stesso in mano pubblica. La cosiddetta «legge Galli» dava quindi vita a nuovi soggetti istituzionali, gli Ambiti Territoriali Ottimali, prevedendo l'adozione dei piani d'ambito e stabilendo che il servizio idrico dovesse essere dato in gestione a soggetti privati con gare di evidenza pubblica.

La cosiddetta «legge Galli» ha incontrato purtroppo non poche difficoltà nella sua attuazione, difficoltà dovute almeno in parte alla situazione di frammentazione che caratterizzava il settore all'inizio degli anni '90: si pensi al riguardo che per la sola distribuzione idrica coesistevano oltre seimila diverse gestioni. Fra i problemi incontrati all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994, possono menzionarsi quello attinente la collocazione del personale delle gestioni preesistenti, come pure quello concernente le elevate percentuali di morosità.

La situazione è resa ancor più delicata dall'apertura di oltre 110 procedimenti di infrazione in sede comunitaria e dalla scarsa disponibilità del sistema creditizio nei confronti dei gestori del servizio idrico. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, dal canto suo, dispone di scarsissimi poteri, essendo stato delineato dal legislatore in una fase antecedente la costituzione delle cosiddette *Authorities*; in particolare, il Comitato non dispone di poteri sanzionatori e, laddove nel corso di procedimenti di ispezione si imbatta in situazioni di illegalità, non può che ricorrere al giudice amministrativo.

Ad ogni modo, nelle poche settimane intercorse dall'insediamento del nuovo Comitato, si è tentato di reperire nuove risorse finanziarie, così da poter finalmente realizzare una banca dati che consenta di disporre di un quadro di riferimento più puntuale sulle tipologie di affidamento del servizio idrico, sulle articolazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, sulle tariffe, il cui metodo di determinazione risale al 1996.

Circa l'assetto del Comitato, esso è composto da 7 membri, incluso il presidente, e resta in carica per 5 anni. Il Comitato presenta annualmente al Parlamento una relazione che quest'anno verrà sottoposta all'esame parlamentare in un momento successivo al mese di luglio, in quanto si è ri-

tenuto preferibile esaminare preventivamente i bilanci dei soggetti gestori, che devono essere presentati entro il 30 giugno p.v.

Il Comitato, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1997 che ne ha definito gli organici, dovrebbe disporre di circa venti dipendenti per la segreteria tecnica ed altrettanti per l'osservatorio dei servizi idrici: purtroppo però il personale attualmente inquadrato ammonta soltanto a tre unità per la segreteria tecnica ed una unità per l'osservatorio, di talché il Comitato è costretto oggi ad appoggiarsi a personale del Ministero dell'ambiente.

Ad avviso dei componenti del nuovo Comitato, in conclusione, è necessaria una rivisitazione della legge n. 36 del 1994, così da affrontare e risolvere i numerosi problemi aperti cui si è fatto cenno.

Nell'auspicare un rapporto costante e produttivo con la Commissione ambiente del Senato, consegna infine agli uffici una relazione relativa all'attività del Comitato.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista che, a norma dell'articolo 20, comma 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e della finanze dovrà presentare all'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che ogni componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo, e che risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Poiché hanno partecipato al voto sette dei quaranta componenti della Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE convoca quindi la Commissione per una nuova votazione per martedì 17 maggio 2005, dalle ore 14,00 alle ore 17.

La seduta termina alle ore 13,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

462^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare i possibili effetti finanziari derivanti dall'articolo 1, comma 3, in quanto si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano individuate ed organizzate le strutture di supporto del Ministro delegato, ai sensi del comma 2, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Al riguardo fa presente che occorre altresì valutare l'opportunità di inserire nella norma una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Analogamente, ritiene che occorra valutare se non derivino eventuali effetti finanziari dall'attribuzione di ulteriori compiti all'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamata ad esercitare la vigi-

lanza sulla SIAE, congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

In relazione agli emendamenti al provvedimento in titolo trasmessi, segnala, per quanto di competenza, che le proposte 2.0.5, 2.0.6 (limitatamente al capoverso art. 2-*bis*, comma 1, secondo e terzo periodo), 2.0.7 (limitatamente al comma 3), 2.0.13, 2.0.14 (limitatamente al comma 2) e 2.0.15 identici, sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti.

Fa inoltre presente che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.5 (che sopprime la facoltà del Ministro delegato al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione di avvalersi delle strutture di supporto esistenti); 1.0.1 e 1.0.2 (in relazione all'eventualità che la deroga ivi disposta alla disciplina generale in materia di conferimento degli incarichi di dirigente sia suscettibile di determinare un incremento delle posizioni in organico ovvero un ampliamento della quota di incarichi che può essere conferita a personale esterno alla pubblica amministrazione); 2.4 (in ordine agli effetti sull'equilibrio dei bilanci della SIAE della soppressione delle relative attività svolte in regime di monopolio, ivi inclusa l'esclusiva in merito alla riscossione dei diritti d'autore); 2.0.1 (in relazione alla revisione della disciplina delle controversie in materia di quote latte); 2.0.2 (in ordine al quale occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista con le disposizioni che incrementano di un dirigente e di un consigliere speciale la dotazione di unità di personale dell'Ufficio per il federalismo amministrativo); 2.0.3 (che al comma 1 sopprime il meccanismo di modulazione delle spese sulla base del reddito in relazione alla ripartizione dello stanziamento per i contributi alle famiglie per le spese scolastiche e di cui occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate al comma 2); 2.0.4 (del quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata ed in relazione al quale non sussistono comunque nell'accantonamento richiamato risorse disponibili per l'anno 2006); 2.0.6 (in relazione alla capienza degli stanziamenti disposti a legislazione vigente per le opere pubbliche per la copertura degli oneri per le procedure di archeologia preventiva di cui al capoverso articolo 2-*ter* e agli effetti sulla finanza regionale del capoverso articolo 2-*quater*); 2.0.7 e 2.0.17 (in ordine ai quali occorre valutare se il comma 4 non determini un avanzamento automatico della qualifica dei segretari comunali rispetto alla legislazione vigente); 2.0.9 e 2.0.14 (di cui occorre valutare se il comma 1 non determini nuovi compiti, con conseguenti maggiori oneri, a carico dell'ISTAT); 2.0.11 e 2.0.16 (in relazione ai quali occorre in particolare verificare se il limite di spesa previsto dalla legge finanziaria per le assunzioni a tempo determinato nel 2005 si applichi anche all'incremento della quota di dirigenti esterni alla pubblica amministrazione che in base alla proposta è autorizzato, oltre che per il 2005, anche per il 2006); 2.0.12 (di cui occorre valutare se l'autorizzazione per gli enti di ricerca ad utilizzare maggiori entrate per incentivi al personale sia suscettibile di determinare oneri

anche oltre l'arco temporale cui le suddette maggiori entrate si riferiscono nonché se la norma sia suscettibile di ridurre eventuali risparmi in ordine ai trasferimenti a carico dello Stato previsti a legislazione vigente).

Relativamente agli ulteriori emendamenti 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2) e 2.0.10 (testo 2), segnala, per quanto di competenza, in relazione al comma 1 della proposta 2.0.8, che occorre valutare se non sia suscettibile di determinare la creazione di posizioni in soprannumero nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri salvo valutare l'introduzione di uno specifico riferimento ai limiti dei posti disponibili nella relativa pianta organica. Ritiene che occorre inoltre verificare i possibili effetti finanziari correlati alla corresponsione di indennità ed ulteriori emolumenti aggiuntivi ai segretari comunali in disponibilità da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché dal trasferimento, disposto dal comma 3, delle corrispondenti risorse dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali.

In relazione alla proposta 2.0.9 (testo 2) segnala che occorre poi valutare se il comma 1 non determini nuovi compiti, con conseguenti maggiori oneri, a carico dell'ISTAT. Fa presente che la lettera *a*) della proposta 2.0.10 (testo 2) sembra determinare maggiori oneri non coperti correlati alla creazione di un nuovo posto di livello dirigenziale generale; informa che occorre altresì valutare se dalla lettera *b*) possano derivare effetti finanziari correlati ad eventuali indennità aggiuntive da riconoscere al personale comandato presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al testo, fa presente che dall'articolo 1, comma 3, non derivano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto le nuove competenze potranno essere svolte tramite le risorse umane e strumentali attualmente in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché avvalendosi di quelle già operanti presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze. Concorda, tuttavia, con l'esigenza di inserire un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

In relazione alla richiesta di chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attribuzione di ulteriori compiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la vigilanza sulla SIAE, dichiara che essi saranno esercitati nell'ambito delle strutture e delle risorse attualmente in dotazione alla Presidenza stessa senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Anche in tal caso, sarebbe opportuno introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Si riserva infine di fornire chiarimenti sugli emendamenti in altra seduta.

Alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, il RELATORE formula, in ordine al testo in esame, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che al comma 3 dell'articolo 1 vengano aggiunte infine le seguenti parole: «, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
- che dopo il comma 3 dell'articolo 2 venga aggiunto il seguente: «3-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

La Sottocommissione approva infine la proposta del Relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che esso introduce la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a conglomerati finanziari e che, stante l'assenza di una relazione tecnica, occorre acquisire conferma che le relative attività di controllo rientrino tra quelle già esercitate a legislazione vigente dalle autorità competenti, al fine di escludere che dalle stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con particolare riguardo ai compiti attribuiti all'autorità di vigilanza individuata come coordinatore ed agli obblighi di cooperazione nel reperimento e nella diffusione di informazioni, in ambito nazionale e comunitario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che le attività di controllo suddette rientrano tra quelle già esercitate a legislazione vigente dalle autorità competenti.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 15,05.

